

R.G. n° 206-1/2023 P.U.



Tribunale di Vicenza ***Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali***

Il Giudice Delegato

vista la proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII presentata da [] in qualità di titolare dell'impresa individuale []

[] con l'assistenza dell'OCC, rag. Antonella Sbalchiero, e con la difesa dell'avv. Gianguido Roversi;

vista la nota depositata dall'avv. Roversi il 21.9.2023 ove si informava del decesso del ricorrente intervenuto in data 15.9.2023 e si chiedeva un congruo termine a beneficio dei soggetti chiamati all'eredità cosicché potessero valutare se e in quali termini proseguire la procedura di concordato minore instaurata dal *de cuius*;

visto il proprio decreto del 3.10.2023 di concessione del predetto termine;

vista la nota depositata dall'avv. Roversi il 18.1.2024 ove si informava dell'avvenuta accettazione "pura e semplice" dell'eredità da parte dei figli del ricorrente, [] e della loro volontà di proseguire la procedura di concordato minore avviata dal padre, con richiesta di un ulteriore termine al fine di depositare una nota integrativa dell'originario ricorso, corredata della relazione particolareggiata del Gestore debitamente aggiornata;

visto il proprio decreto del 30.1.2024 di concessione di tale ulteriore termine;

vista la memoria dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza in data 12.2.2024, in cui viene contestata l'assenza dei presupposti per poter dichiarare aperta la procedura di concordato minore, poiché difetterebbe in capo a [] [] la qualità di imprenditori che sarebbe richiesta, unitamente allo stato di sovraindebitamento, dall'art. 74 comma 1 CCII;

vista, da ultimo, la nota integrativa, contenente l'aggiornamento della proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII, depositata il 27.2.2024 da

4, nella loro veste di eredi di già titolare dell'impresa individuale con l'assistenza dell'OCC, rag. Antonella Sbalchiero, e con la difesa dell'avv. Gianguido Roversi, presso il cui studio hanno eletto domicilio giusta procura in atti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

rilevato preliminarmente che la proposta è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del predetto Tribunale, che è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende gli elementi indicati dall'art. 76 CCII;

ritenuta, sulla base della documentazione prodotta e della relazione dell'OCC, la sussistenza della legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti per come configurata dal primo comma dell'art. 74 CCII, a mente del quale la proposta di concordato minore può essere presentata da:

- 1) i debitori di cui all'art. 2 comma 1 lett. c);
- 2) in stato di sovraindebitamento;
- 3) escluso il consumatore;

ritenuto infatti che per effetto dell'accettazione dell'eredità paterna, si sono venuti a trovare nella condizione – nella quale prima non versavano – di:

- 1) debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, posto che non risulta il superamento dei relativi requisiti dimensionali;
- 2) in stato di sovraindebitamento, poiché i rispettivi redditi e il realizzo dell'attivo mobiliare e immobiliare ereditato non consentirebbero di far fronte al passivo pure ereditato;

3) non qualificabili come consumatori ex art. 2 comma 1 lett e) CCII, in quanto i debiti ereditati – che costituiscono gli unici debiti facenti capo ai ricorrenti – originano dallo svolgimento di attività imprenditoriale;

ricordato, a tal ultimo riguardo (punto 3), come la nozione di consumatore accolta dal Codice della Crisi sia una nozione di carattere oggettivo e non soggettivo, attenendo cioè alla natura delle obbligazioni contratte e non alla qualifica soggettiva rivestita: la citata lett. e) dell’art. 2 CCII definisce invero consumatore la persona fisica che agisce per scopi e per debiti estranei all’attività imprenditoriale, senza escludere che la persona possa eventualmente svolgere tale tipo di attività, con ciò ponendo appunto l’accento esclusivamente sulla tipologia di obbligazioni che si vogliono ristrutturare con lo strumento di regolazione della crisi/insolvenza azionato;

osservato che la stessa Corte di Cassazione ha sempre avallato tale interpretazione oggettiva della nozione di consumatore, precisando che il concetto in parola “*comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni (...) per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale (...)*” (Cass. n. n. 1869 del 2016);

evidenziato come di recente sempre la Suprema Corte abbia ribadito che: “*chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare*” (Cass. n. 22699/2023);

ritenuto di conseguenza che le deduzioni dell’Agenzia delle Entrate circa l’assenza dei presupposti per dichiarare aperta la procedura di concordato minore non siano condivisibili, essendo imperniate su un’interpretazione non corretta del requisito soggettivo che deve sussistere in capo a chi presenta una proposta ai sensi dell’art. 74 CCII, ossia la qualità di imprenditore e/o professionista, di guisa che, secondo tale ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate, non parendo che gli eredi dell’originario ricorrente svolgano attività imprenditoriale ed essendo quindi “semplici consumatori” essi sarebbero “come tali espressamente esclusi dalla procedura ex art. 74 c. 1 CCII” (v. pag. 2 memoria);

ritenuto, al contrario, che non possano essere qualificati, ai fini che rilevano in questa sede, come consumatori, poiché non risultano agire per scopi e debiti estranei all’attività di impresa, intendendo essi comporre, con lo

strumento azionato, la crisi/insolvenza che si è originata proprio nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, la cui situazione debitoria, ancorché generata dal padre, essi hanno ereditato in conseguenza della successione nel debito;

ritenuto in conclusione che il subentro degli odierni ricorrenti nella posizione paterna operi – per quel che qui interessa – sia sul piano sostanziale, inerente alla debitoria d'impresa, sia su quello processuale, relativo alla proposta di concordato minore già formulata proprio per ristrutturare tale debitoria;

considerato inoltre che non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

considerato infine che nella proposta di concordato minore liquidatorio è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

ritenuto pertanto che possa procedersi all'apertura della procedura;

visto l'art. 78 CCII;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da

dispone, sotto pena di nullità, che sino alla definitività del provvedimento di omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel Registro delle Imprese;

dispone che l'OCC comunichi entro dieci giorni la proposta e il presente decreto a tutti i creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale far pervenire le dichiarazioni di voto;

fissa ai creditori ammessi al voto il termine del 12.4.2024 entro il quale far pervenire all'OCC, con le modalità dallo stesso indicate, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con l'avvertenza che, in tale comunicazione, il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni (in caso contrario, le stesse verranno effettuate mediante deposito in

cancelleria) e che, in caso di omessa espressione del voto, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 comma 3 CCII;

dispone che l'OCC, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per l'espressione del voto, relazioni prontamente al Giudice Delegato sulle comunicazioni pervenute e sull'esito del voto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 79 CCII.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Vicenza, 12.3.2024

Il Giudice Delegato
dott.ssa Silvia Saltarelli